

Parma, 26 luglio 2017

PG 2017/ 4125 2017. IV / 002. 87

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO CIVICO DI FOGNANO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - LEASING IN COSTRUENDO. (CUP D91E16000140005 – CIG 7104923FEC) – CHIARIMENTI IV E PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO NONCHÉ IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLURIENNALE – PER UN PERIODO DI 20 (VENTI) ANNI - DI NUOVA BIBLIOTECA, SITA NEL COMUNE DI PARMA, DENOMINATA LA BIBLIOTECA DI ALICE-CIG 7104886168 CUP D97H16000270005-CHIARIMENTI II

1) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

A pag. 13 sono riportati i requisiti richiesti in capo al Manutentore:

“aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico per servizi integrati di manutenzione edile e relativi impianti, al netto di IVA, uguale o superiore a € 36.000,00. In mancanza di detto requisito aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato specifico per servizi integrati di manutenzione edile e relativi impianti, al netto dell’IVA uguale o superiore ad € 12.000,00 (importo pari al Canone Annuale di Manutenzione)”

A pag. 5 dello “Schema di contratto di manutenzione” – art. 8, sono riportate le manutenzioni che dovrà eseguire il Manutentore e riguardano esclusivamente l’involucro edilizio e non gli impianti.

Si chiede pertanto se, per la partecipazione alla presente procedura, al fine di favorire una maggiore partecipazione di soggetti effettivamente interessati favorendo la concorrenza, e al fine di rendere coerenti i requisiti alle prestazioni richieste, sia sufficiente che il manutentore abbia realizzato negli anni precedenti esclusivamente servizi di manutenzione edile e non di impianti che non sono previsti nelle attività del presente bando.

Si riporta il seguente chiarimento e rettifica:

Si comunica che in relazione ai requisiti che devono essere posseduti dal Soggetto manutentore in difformità di quanto prescritto nel disciplinare di gara ed all’interno dei riscontri ai quesiti precedenti, va considerato solo ed esclusivamente la manutenzione edile ossia:

aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico per servizi ~~integrati~~ di manutenzione edile e relativi ~~impianti~~, al netto di IVA, uguale o superiore a € 36.000,00. In mancanza di detto requisito aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato specifico per servizi ~~integrati~~ di manutenzione edile e relativi ~~impianti~~, al netto dell’IVA uguale o superiore ad € 12.000,00 (importo pari al Canone Annuale di Manutenzione).

2) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Premesso che nella sezione VI.3) Informazioni Complementari dei Bandi di Gara si fa riferimento alla determina a contrarre di Parma Infrastrutture n. 111 e 112 del 6 Giugno 2017, con le quali si sono approvati i progetti, siamo a chiedervi la pubblicazione delle determinazioni di cui sopra, con i relativi allegati, e cortese conferma che i progetti approvati fossero i progetti definitivi posti a base di gara, pertanto l'attribuzione di "esecutivi" sia da considerarsi mero refuso. Si chiede la pubblicazione delle determinazioni con i relativi allegati.

Si riporta il seguente chiarimento:

Le Determine n. 111 e 112 del 06 giugno 2017 sono state pubblicate sul sito di Parma Infrastrutture, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara; si comunica invece che gli elaborati progettuali, approvati dalle determine, sono i medesimi elaborati progettuali a base di gara scaricabili dai siti esplicitati all'interno dei disciplinari di gara; l'attribuzione di 'esecutivi' nella sezione VI.3) Informazioni Complementari dei Bandi di Gara sono meri refusi; come indicato anche nei disciplinari di gara i progetti posti a base di gara sono progetti definitivi.

3) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Premesso che un contratto di Partenariato Pubblico Privato (di seguito anche "PPP") trova la sua ragione economico-sociale nell'obiettivo di realizzare lavori pubblici avvalendosi della possibile sinergia tra un Soggetto Costruttore e un Soggetto Finanziatore e che il carattere unitario del contratto di appalto consente di qualificare l'intera prestazione secondo la logica del risultato, caratterizzato da progettazione e consegna a regola d'arte di un'opera finanziata e finita, propedeutica a legittimare il diritto alla controprestazione del pagamento dei canoni di locazione, e della garanzia per la Stazione Appaltante della disponibilità della stessa con la somministrazione da parte del Privato dei servizi di gestione dell'opera. A fronte di una causa contrattuale unitaria, è necessario che nel contratto siano puntualmente disciplinate e distinte tutte le obbligazioni, di natura eterogenea, poste a carico di ciascuna parte, soprattutto in considerazione dei connessi profili in tema di responsabilità. Siamo pertanto a chiedervi se è previsto - coerentemente anche con l'impostazione dettata dalla Determinazione ANAC n.4 del 22 maggio 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013) - un unico contratto di PPP tra la Stazione Appaltante e l'ATI aggiudicataria composta da Soggetto Costruttore, Soggetto Finanziatore e Soggetto Manutentore (responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta), e non come nell'attuale formulazione distinti contratti: uno di appalto lavori, uno di finanziamento e uno di manutenzione.

Si riporta il seguente chiarimento:

La Determina AVCP (non ANAC) 4 del 2013 regolava Operazioni di Partenariato ex D. Lgs 163/2006.

A seguito dell'emanazione del Nuovo Codice degli Appalti - D. Lgs 50/2016 - l'ANAC ha redatto ed ha in corso di redazione le relative Linee Guida : << Le Linee Guida in esame sono state redatte in attuazione dell'art. 181, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "codice") che prevede che l'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), adotti linee guida per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull'attività

dell'operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti. >> Linee guida - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato - Relazione AIR.

La Linea Guida ANAC <<Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato >> per quanto attiene il Contratto di un Partenariato Pubblico Privato indica :

<< Lo schema di contratto di PPP, pertanto, deve riportare in allegato l'offerta aggiudicata e, inoltre, ai sensi dell'art. 180, comma 3, è necessario che il contenuto del contratto sia «definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati» ... Sempre ai sensi dell'art. 180, «con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. Ai sensi del successivo art. 182, comma 2, il contratto definisce, altresì, i rischi trasferiti, le modalità del monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico. >>.

L'aspetto fondamentale del Contratto di PPP è dunque quello di sancire l'effettivo trasferimento dei rischi.

Nulla nel documento suddetto fa riferimento alla sua unicità o ad un'eventuale alla sua suddivisione in più parti.

Si ricorda quanto sancito nella recente Deliberazione 17/2017 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti :

<< .. con l'art. 75 del d.lgs. 118/2011 si è introdotta una presunzione legale circa la qualificazione del leasing finanziario come fonte di indebitamento. Tale presunzione, in primo tempo assoluta (iuris et de iure), con il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 57/2017, deve ritenersi avere carattere relativo (iuris tantum).

In altre parole, il contratto che sia riconducibile allo schema del leasing finanziario in una delle sue variegate declinazioni si ritiene costituisca indebitamento, salvo che l'amministrazione, previa valutazione della convenienza ed economicità dell'operazione, non dimostri rigorosamente che i rischi siano allocati in capo al contraente privato, coerentemente con le indicazioni comunitarie. Ciò dovrà risultare sia negli atti preparatori del contratto, sia in modo chiaro e puntuale nel contratto redatto ai sensi dell'art. 180 del codice. >>

L'operazione che Parma Infrastrutture intende realizzare non è un'operazione di Leasing Finanziario, bensì un'Operazione di PPP che trova finanziamento nel Leasing (PPP Leasing) che secondo la Sezione Autonomie è << da valutare, per i profili di rilevanza giuscontabilistica, alla stregua delle regole che classificano le spese di funzionamento rispetto a quelle di investimento>>.

La Sezione Autonomie ci ricorda anche che << nel leasing finanziario è stata privilegiata una presunzione di indebitamento legata al momento genetico del contratto'(..) . In questo quadro di riferimento (..) si inseriscono le novità introdotte dal codice dei contratti nella materia del partenariato pubblico privato che concorrono alla definizione del sistema normativo che regola la materia, intervenendo su due profili fondamentali : con l'individuazione della causa tipica del contratto di partenariato (art. 3, comma 1, lett. eee); con la fissazione della regolamentazione negoziale tipica del contratto di partenariato (art. 180).

La prima considerazione che discende dall'esame della nuova disciplina è che lo scopo del finanziamento non ha valore esclusivo ai fini della qualificazione dei contratti di partenariato e non esaurisce la categoria negoziale. Ciò consente di superare la riconducibilità tout court alla tipologia dei contratti di finanziamento e, dunque, dell'insorgenza di una situazione di indebitamento per l'ente pubblico, da qualunque accordo negoziale nel quale la parte privata impiega capitale di rischio, evenienza che, invece, va verificata in base all'analisi delle pattuizioni concrete dalle quali dipende la qualificazione del contratto.

In questa operazione di qualificazione soccorrono le norme richiamate.

La prima, art. 3, comma 1, lett. eee) definisce la causa tipica del contratto di partenariato individuandolo nell'accordo tra stazione appaltante e operatore economico, per un periodo limitato e commisurato alla durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, per effetto del quale l'amministrazione conferisce attività cui essa sarebbe tenuta per conseguire i propri fini istituzionali, in cambio di utilità economiche per l'operatore privato con assunzione dei rischi in capo all'operatore medesimo.

Emerge il peculiare profilo della strumentalità della funzione associativa temporanea per la realizzazione dei fini dell'ente.

In tale strumentalità la legge non pone altre limitazioni se non la tipicità dell'attività e cioè: realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera, da una parte, dall'altra, la natura della controprestazione, vale a dire garantire all'operatore economico, a seconda della consistenza dell'opera, la disponibilità, lo sfruttamento economico, o la fornitura di un servizio remunerato dall'esterno connesso all'utilizzo dell'opera stessa.

In questa costruzione tipica del genere del contratto di partenariato, il finanziamento costituisce solo una componente dell'accordo negoziale e cioè la misura dell'investimento fatto dall'operatore economico, il cui recupero in termini di utilità, nel programma associativo rappresenta obiettivo strategico legato anche alle necessità dell'economicità dell'azienda che conduce.

Il Finanziamento è quindi una componente dell'accordo e come componente dell'accordo, nel presente caso, viene normata da un contratto a se stante, visto che nella strumentalità della funzione associativa temporanea << la legge non pone altre limitazioni se non la tipicità dell'attività >>.

4) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Premesso che Parma Infrastrutture S.p.A. si impegna *"all'atto della messa a disposizione delle Opere, ad eseguire a sua cura e spese la denuncia delle stesse al N.C.E.U. presso la competente Agenzia del Territorio, nonché ad ottenere, con espresso esonero del Soggetto Finanziatore da qualsivoglia onere e responsabilità, tutte le licenze, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati (nel seguito del presente atto semplicemente "Atti di assenso") previsti dalla normativa vigente e dalla eventuale normativa futura applicabile alla fattispecie normativa per il previsto uso delle Opere, quali ad esempio il certificato di collaudo e gli Atti di assenso propedeutici o necessari al rilascio di tale certificato"* chiediamo l'indicazione delle previsioni circa l'eventualità che - entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori - Parma Infrastrutture S.p.A. non abbia ottenuto tutti gli Atti di assenso di cui sopra per cause non imputabili al Soggetto Realizzatore. Siamo a chiedervi cortese conferma che verrà comunque data decorrenza al contratto di leasing. Inoltre chiediamo cortese conferma che il Soggetto Realizzatore debba provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione dell'Opera fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e che con l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, la Stazione Appaltante prende in consegna l'Opera. (Marco+Albino)

Si riporta il seguente chiarimento:

5) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Premesso che nello schema di contratto viene dapprima indicato che: "il primo canone semestrale avrà decorrenza dalla data di positivo collaudo e presa in consegna dell'intera opera; i restanti trentanove entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, previa fatturazione da parte del locatore. La fattura dovrà pervenire al protocollo dell'ente almeno 30 giorni prima della scadenza al fine di consentire alla Stazione appaltante di provvedere agli adempimenti di legge. I canoni di leasing saranno corrisposti dall'Ente alla naturale scadenza, salvi i divieti di procedere al pagamento previsti dalla normativa vigente con riferimento alle verifiche prescritte nei confronti del Soggetto Finanziatore" e poi che "il Soggetto Finanziatore si impegna ad effettuare la fatturazione dei canoni periodici entro 60 giorni antecedenti la scadenza naturale del canone".

Altresì premesso che "i canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati al parametro Euribor 6 mesi (365) più lo spread" offerto e avranno periodicità semestrale; siamo a chiedervi cortese conferma che con "Ente" si intende "Parma Infrastrutture S.p.A." e che i canoni di locazione finanziaria sono indicizzati, salva la facoltà di conversione a tasso fisso, al parametro Euribor 6 mesi 365 e di conoscere le modalità di calcolo dell'indicizzazione: nella lex specialis e nello schema di contratto posto in visione non risultano esplicitati quali sono i criteri da applicare per il relativo calcolo, inoltre una maggior chiarezza nell'indicare le modalità di fatturazione del canone di locazione finanziaria: la fatturazione da un lato viene richiesta 60 giorni antecedenti la scadenza, d'altro canto con 30 giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.

Si riporta il seguente chiarimento:

Modalità di calcolo dell'Indicizzazione: al 60 giorno antecedente la scadenza naturale del Canone, si rileva il Valore dell'Euribor 6 mesi 365 relativo al 2 giorno lavorativo antecedente a tale data e lo si utilizza per il calcolo del Tasso Indicizzato.

La Società di Leasing, conseguentemente, provvederà a redigere la Fattura che dovrà poi essere inviata e giungere al Protocollo di Parma Infrastrutture almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del Canone.

6) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Siamo a chiedervi cortese conferma, facendo riferimento Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con durata iniziale annuale, da rinnovarsi per tutta la durata del Leasing, che l'obbligo (nel caso il Soggetto Realizzatore non adempia negli anni a seguire il primo dal collaudo) spetti alla Stazione appaltante e che detta polizza e relativa appendice sarà controllata dal Soggetto Finanziatore ai fini della corrispondenza delle stesse alle specifiche concordate. Ad ogni scadenza della polizza (anche infrannuale), la Stazione Appaltante dovrà inviare copia della quietanza di rinnovo e, se sostituita, copia della nuova polizza al Soggetto Finanziatore.

Si riporta il seguente chiarimento:

Si dà conferma.

7) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Considerando che viene richiesta una Polizza Assicurativa Indennitaria Decennale ex Art 103 comma 8 del D. Lgs 50/2016, da rinnovarsi una volta scaduta per tutta la durata dell'operazione di Leasing, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e di difetti costruttivi e/o occulti con limite di indennizzo pari al 40% del valore dell'Opera realizzata, siamo a chiedervi con precisione in che termini debba essere rinnovata (atteso che sul mercato non esiste una polizza ventennale postuma) e cortese conferma che detta polizza e relativa appendice sarà controllata dal Soggetto Finanziatore ai fini della corrispondenza delle stesse alle specifiche concordate. Ad ogni scadenza della polizza (anche infrannuale), la Stazione Appaltante dovrà inviare copia della quietanza di rinnovo e, se sostituita, copia della nuova polizza al Soggetto Finanziatore.

Si riporta il seguente chiarimento:

La Polizza Assicurativa Indennitaria Decennale è prevista da rinnovarsi una volta scaduta; la durata della polizza "rinnovata" deve essere almeno annuale.

8) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Considerando che il documento contenente l'analisi della fattibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 181, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero il c.d. *Public Sector Comparator* (di seguito "PSC"), è un valido strumento per la valutazione dei rischi da trasferire all'operatore privato e in un'ottica di corretto inquadramento delle regole di funzionamento del PPP - viene ad essere fondamentale ove la Stazione Appaltante intenda contabilizzare *off-balance* un'operazione di leasing come quella in oggetto, così come prospettato nella *lex specialis*.

Va da sé che la finalità del PSC non sia meramente quella di dimostrare la convenienza dello strumento 'leasing' ma anche quella di porre le basi per un impianto contrattuale che abbia formalmente e sostanzialmente i contorni del PPP.

Risulta essere il primo strumento utile alla distinzione tra PPP in leasing (*off-balance*) e mero finanziamento (*on-balance*), che risulta avere compiutezza nell'impianto contrattuale che regola i rapporti tra pubblico e privato. Indi per cui il contenuto della *lex specialis* e dei conseguenti elaborati contrattuali debbono avere come principale guida le ipotesi e le risultanze del PSC;

Siamo a chiedervi cortese conferma dell'avvenuto adempimento da parte della Stazione Appaltante degli obblighi di comunicazione - rispetto al PSC e al Contratto di PPP ed alla relativa Matrice dei Rischi - previsti dall'articolo 44, comma 1 -bis, del Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 e a chiedervi se vi sia stato riscontro.

Si riporta il seguente chiarimento:

Si comunica che in data 07 aprile 2017 Parma Infrastrutture ha inoltrato rispettiva comunicazione al DIPE il quale ha provveduto a rispondere che la documentazione di cui Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 deve essere loro

inviata successivamente all'atto di aggiudicazione con allegata la presentazione del piano di ammortamento finanziario prodotto dall'aggiudicatario.

9) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Premesso che nella lex specialis si fa riferimento alla facoltà della Stazione Appaltante di procedere durante il periodo contrattuale, contestualmente alla scadenza di un canone di locazione, a riscattare anticipatamente in tutto o in parte le Opere; si chiede cortese conferma che:

-ogni tipologia di imposte, tasse e oneri, incluse anche le imposte relative al riscatto e al riscatto anticipato, saranno a carico del Soggetto Finanziatore o invece se addebitate al Soggetto Finanziatore, queste ultime verranno capitalizzate;

-nel caso di riscatto parziale, prima di procedere venga identificata (a cura e spese del Comune) la porzione immobiliare oggetto del riscatto che dovrà (in ragione del riscatto) essere autonoma ed indipendente da un punto di vista urbanistico - catastale; concordemente anche con preventiva relazione di un tecnico incaricato dal Soggetto Finanziatore che dovrà evidenziare:

- o l'eventuale necessità di un frazionamento e nuovo accatastamento nonché la corretta identificazione della porzione da escludere dal contratto di locazione finanziaria e il restante immobile;
- o la quantificazione del costo storico dell'unità identificata ed oggetto di riscatto anticipato rispetto al costo complessivo dell'opera oltre che la quantificazione del diritto di superficie di competenza.

Si riporta il seguente chiarimento:

Il Disciplinare cita : << Le Aree tornano in proprietà di Parma Infrastrutture SpA, unitamente alle Opere, in tutti i casi di esercizio dell'opzione di riscatto delle Opere, sia per scadenza contrattuale che per eventuale riscatto anticipato, subordinatamente all'assolvimento di tutte le obbligazioni contrattuali della Stazione Appaltante, intese come saldo integrale di quanto dovuto al Soggetto Finanziatore. L'acquisizione delle Aree, unitamente alle Opere, avviene secondo le modalità di risoluzione anticipata previste dal Contratto di Leasing con l'onere per la Stazione Appaltante del pagamento del riscatto e delle eventuali imposte connesse al trasferimento. >>

10) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Premesso che la definizione di rischio di disponibilità data dall'ANAC nel documento di consultazione *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"* qualifica il rischio come segue:

"Il rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;

rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;

rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione."

Si chiede pertanto cortese conferma che la manutenzione straordinaria sia inclusa nelle prestazioni che il Soggetto Manutentore è chiamato a svolgere, altrimenti ciò sarebbe in contrasto con la definizione di PPP per via del mancato trasferimento del rischio di disponibilità.

Si riporta il seguente chiarimento:

Si dà conferma; sia nel Disciplinare che nel Contratto non si fa distinzione fra Manutenzione Ordinaria e Straordinaria facendo riferimento ad una generica Manutenzione Pluriennale.

Nella documentazione Tecnico Progettuale sono specificate le distinte attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria.

11) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Premesso che *"il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse tra cui V interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica"* siamo a chiedervi cortese conferma che la sospensione può essere di massimo 120 giorni, che in caso contrario (di sospensione di durata superiore) il Contratto di PPP è da intendersi risolto e che comunque su tale periodo di differimento continuano a maturare gli oneri di prelocazione.

Si riporta il seguente chiarimento:

Si dà conferma.

12) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Cortese conferma che, in caso di mancato pagamento dei canoni di leasing o dell'importo del riscatto - finale o anticipato - da parte dell'Ente, il Soggetto Finanziatore può, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, agire, anche in via giudiziale, per chiedere, alternativamente l'adempimento dell'Ente ovvero la risoluzione del Contratto

Si riporta il seguente chiarimento:

In relazione al quesito posto resta confermato quanto esplicitato nei documenti allegati al disciplinare di gara.

13) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Si richiede cortese conferma che il CUP riportato a pagina 5 del Disciplinare di Gara di Fognano sia un refuso.

Si riporta il seguente chiarimento:

Si comunica che è da considerarsi mero refuso ed il CUP relativo a Fognano è il seguente: **D91E16000140005** come indicato sia nel bando di gara che all'interno di altri punti del disciplinare di gara oltre che nei rispettivi allegati.

14) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

Si richiede di prendere visione delle ultime due relazioni illustrative circa l'andamento della Società trasmesse al Comune di Parma con cadenza semestrale, come da art. 1 dello Statuto di Parma Infrastrutture S.p.A.

Si riporta il seguente chiarimento:

Come da richiesta sono state pubblicate sul sito di Parma Infrastrutture le ultime relazioni semestrali.

15) In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero:

se si può prendere visione del bilancio al 31/12/2016.

Si riporta il seguente chiarimento:

Si comunica che erano già stati pubblicati nella sezione Bandi di Gara del sito di Parma Infrastrutture il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 composto dallo Schema di Bilancio, la Nota Integrativa, la Relazione dell'Amministratore Unico e la Relazione del Collegio Sindacale adottato dall'Organo Amministrativo con DAU n. 102 del 23 maggio 2017, non ancora approvato dall'Assemblea dei Soci la quale, per motivi elettorali, non si è ancora potuta tenere in seconda convocazione, come da avviso ivi riportato; verrà dunque pubblicato il bilancio non appena disponibile.

Si comunica infine che, come già pubblicato in gazzetta ufficiale di venerdì 21 luglio 2017 e rispettivi 2 quotidiani e come da pubblicazione sul sito di Parma Infrastrutture ed albo pretorio del 18 luglio 2017, la proroga per i 2 appalti è stata concessa all'08 settembre 2017 ore 12,00, quindi è stata prorogata la scadenza della presentazione delle offerte che, quindi, NON risulta più essere il 04 agosto 2017 ore 12,00.

IL RUP
Geom. Marco Ferrari


